



Il Ministro Segretario di Stato

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Dir.Gen.Produzione Agricola
Servizi Zootecnici

VISTO l'art.2 della legge 3 febbraio 1963, n.126 sulla disciplina della riproduzione bovina che demanda alle Associazioni nazionali allevatori giuridicamente riconosciute la istituzione e la tenuta dei Libri genealogici;

VISTA la legge 25 luglio 1952, n.1009, sulla fecondazione artificiale degli animali e le relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1958, n.1256;

VISTO il D.M. 24 maggio 1967 con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento-tipo per i Libri genealogici delle razze bovine con attitudine alla produzione del latte e il regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina;

VISTA la lettera 1° marzo 1968, n.13331, con la quale l'Associazione nazionale allevatori bovini della razza Frisone italiana chiede di essere autorizzata ad istituire il Libro genealogico della razza secondo le norme del regolamento approvato dai competenti organi deliberativi dell'Associazione stessa;

CONSIDERATO che tale regolamento è conforme al Regolamento-tipo sopra menzionato e che le norme tecniche allegate rispondono alle finalità di miglioramento selettivo della razza;

RITENUTO di far luogo all'autorizzazione e all'approvazione del regolamento di cui trattasi;

DECRETA :

Articolo 1 - L'Associazione nazionale allevatori bovini della razza Frisone italiana è autorizzata ad istituire il Libro genealogico della razza Frisone italiana.

Articolo 2-E' approvato e vistato il regolamento per il Libro genealogico della razza Frisone italiana costituito da 31 articoli e annesse norme tecniche, nel testo allegato al presente decreto.

Roma, li 1 APR. 1968



IL MINISTRO
Beltrami

REGOLAMENTO
PER IL LIBRO GENEALOGICO
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, e in conformità alle norme del decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1967) è istituito dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini della razza Frisona Italiana giuridicamente riconosciuta con D.P.R. n. 1290 del 26 maggio 1959 il Libro genealogico della razza medesima.

Capitolo I

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2


Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'azione di miglioramento della razza ed ha pertanto la finalità di indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva in seno alla razza, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Le attività del Libro genealogico sono svolte con le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero della Agricoltura e delle Foreste.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Libro genealogico l'Associazione Nazionale Allevatori di razza provvede con:

- a - la Commissione Tecnica Centrale;
- b - l'Ufficio Centrale;
- c - gli Uffici provinciali;
- d - il corpo degli esperti.



Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche del presente Regolamento.

Assolve inoltre i compiti previsti dall'art. 15, secondo comma, del D.P.R. 28.1.1958, n. 1256, sulla regolamentazione della fecondazione artificiale.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 4 funzionari tecnici, nominati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- 1 rappresentante delle Regioni a statuto autonomo, nelle quali il numero dei capi iscritti al Libro genealogico raggiunga almeno il 2% della consistenza complessiva del Libro genealogico nazionale. La nomina di detto rappresentante viene fatta dai rispettivi Assessorati regionali dell'Agricoltura e delle Foreste d'intesa con le Associazioni Allevatori della regione, aderenti all'Associazione Nazionale di razza;
- 10 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'Associazione Nazionale di razza;
- 3 esperti in zootecnia, nominati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, su proposta dell'Associazione Nazionale di razza;
- il Presidente dell'Associazione Nazionale di razza o di un suo delegato;
- 1 rappresentante nominato dall'Associazione Italiana Allevatori per l'attività dei controlli funzionali.

Partecipa di diritto alle riunioni della Commissione il funzionario del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste incaricato di vigilare, con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

Il Direttore dell'Associazione Nazionale di razza, partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e due Vice Presidenti.

I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione.



La convocazione della Commissione è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L'Ufficio centrale provvede:

- a) - al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici provinciali, anche con ispezioni ad allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Regolamento;
- b) - all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro.


Art. 6

Gli Uffici provinciali provvedono:

- a) - ad espletare, sul piano provinciale, le attività del Libro genealogico previste dal presente Regolamento;
- b) - a compilare e ad aggiornare i moduli e gli schedari la cui tenuta rientra nella loro competenza, a norma del successivo articolo 19;
- c) - a rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Le Associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale di razza, provvedono all'organizzazione e al funzionamento degli Uffici provinciali del Libro genealogico.

Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente, l'Associazione Nazionale di razza provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le anzidette attività.



Il funzionamento degli Uffici provinciali è sottoposto alla diretta vigilanza dei competenti Ispettorati provinciali della Agricoltura. Funzionari all'uopo incaricati dai Capi degli Ispettorati medesimi provvederanno in modo continuativo ad assicurare il normale assolvimento da parte degli Uffici provinciali degli adempimenti di competenza.

Art. 7

Il corpo degli esperti è formato da:

- ispettori di razza, ove le esigenze organizzative dell'attività di miglioramento della razza lo richiedano;
- esperti nazionali;
- esperti provinciali.

Gli ispettori di razza sono tecnici specializzati delegati dall'Associazione Nazionale per la valutazione morfologica dei tori e delle vacche da iscrivere al Libro genealogico, nonché di quella dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi, ufficialmente riconosciuti dal Libro genealogico.

Gli esperti nazionali, nominati dall'Associazione Nazionale di razza, hanno il compito della valutazione morfologica dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi.

Gli esperti provinciali sono nominati dall'Associazione Nazionale di razza, su proposta dell'Associazione provinciale allevatori che li designa con scelta tra tecnici ed allevatori di comprovata competenza segnalati dalle Sezioni di razza. Agli Esperti provinciali è affidato, di volta in volta, il compito della valutazione morfologica dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi a carattere provinciale, ufficialmente riconosciuti dal Libro genealogico. Su specifico incarico della Associazione Nazionale, gli esperti nazionali e provinciali possono sostituire gli ispettori di razza nelle visite di valutazione morfologica dei bovini per l'iscrizione al Libro genealogico.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 8

Per l'ammissione di un allevamento al Libro genealogico, lo allevatore deve farne esplicita richiesta, per iscritto, all'Associazione provinciale allevatori competente per territorio.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA

IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gasi)



Gli allevamenti da ammettere al Libro genealogico devono essere:

- a) - costituiti da bovini, adulti e giovani, in possesso dei caratteri di razza;
- b) - sottoposti al controllo sanitario dello Stato per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi;
- c) - sottoposti, in forma regolare e continuativa, al controllo ufficiale della produzione secondo le norme del Regolamento di svolgimento dei controlli.

Il giudizio di idoneità, limitatamente al precedente comma a) è pronunciato da una Commissione formata da un funzionario designato dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e da un esperto provinciale designato dell'Associazione provinciale allevatori.

Art. 9

Il Libro genealogico si articola in :

- 1 - Registro genealogico del giovane bestiame nel quale sono iscritti i vitelli nati da madre iscritta al Libro genealogico e da padre funzionante in allevamenti del Libro genealogico, secondo i requisiti fissati dalle apposite "norme tecniche";
- 2 - Registro genealogico tori al quale sono ammessi i tori provenienti dal Registro del giovane bestiame e in possesso dei requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche";
- 3 - Registro genealogico vacche, suddiviso in "ordinario" ed "avanzato" al quale sono ammesse le vacche provenienti dal registro del giovane bestiame, in possesso dei requisiti prescritti dalle apposite "norme tecniche".

Art. 10

Registro genealogico del giovane bestiame:

Al registro genealogico del giovane bestiame sono iscritti, alla nascita, i vitelli maschi e femmine nati da padre funzionante negli allevamenti del Libro genealogico e da madre iscritta al Registro ordinario o a quello avanzato, in possesso dei requisiti stabiliti, dalle apposite "norme tecniche".

L'iscrizione al Registro genealogico del giovane bestiame è effettuata sulla scorta della dichiarazione di nascita che lo allevatore interessato deve far pervenire all'Ufficio provinciale del Libro genealogico, non oltre il settimo giorno dalla nascita. L'Ufficio provinciale si riserva comunque la facoltà di richiedere la prova di accertamento della paternità e/o della maternità; ogni volta che lo ritenga opportuno.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA
IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Eggi)

La nascita deve trovare corrispondenza nei riepiloghi mensili dei salti inviati all'Ufficio provinciale dall'allevatore proprietario delle vacche iscritte o in attesa di iscrizione.

I nati da giovenche o da vacche in attesa di iscrizione sono registrati provvisoriamente, salvo radiazione nel caso in cui la madre non ottenga l'iscrizione.

Al registro genealogico del giovane bestiame sono iscritti anche i vitelli gemelli purchè dello stesso sesso.

L'origine gemellare dovrà figurare, in ogni caso, sui documenti genealogici e nei cataloghi delle mostre e dei concorsi ufficiali del Libro genealogico.

Art. 11

Registro genealogico vacche:

- "ordinario": al registro genealogico ordinario sono ammesse le vacche provenienti dal registro del giovane bestiame ed in possesso dei prescritti requisiti individuali.

Al registro genealogico ordinario possono essere ammesse anche le vacche di ascendenza sconosciuta purchè in possesso dei requisiti morfologici e produttivi per esse stabiliti dalle apposite "norme tecniche".

Su proposta dell'Associazione Nazionale e su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; allorchè la consistenza numerica del Libro genealogico avrà assicurato le possibilità del concreto miglioramento della razza, potrà disporre il divieto di ammissione al Libro genealogico delle vacche di ascendenza sconosciuta.

- "avanzato": al registro genealogico avanzato sono ammesse le vacche in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 12

Le femmine e i maschi provenienti dai Libri genealogici Esteri, la cui validità in Italia sia stata riconosciuta dalla Associazione Nazionale di razza, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, ed approvata dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, possono essere iscritti al Libro genealogico italiano quando per i soggetti ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti dalle apposite "norme tecniche".

L'iscrizione dei figli di femmine importate gravide, con i requisiti di cui al comma precedente, è subordinata alla presentazione del certificato di fecondazione, corredato da copia del certificato genealogico del padre il quale dovrà presentare i requisiti richiesti per i tori funzionanti negli allevamenti del Libro genealogico.

L'iscrizione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con seme importato, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale circa l'utilizzo del materiale seminale importato.

L'importazione per l'impiego in Italia di materiale seminale proveniente da riproduttori esteri è subordinata alla osservanza delle norme di attuazione della legge 25. 7. 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, di cui al D.P.R. 28.1.1958, n. 1256.

In particolare, per quanto si riferisce all'art. 19, lett.a), del citato Decreto del Presidente della Repubblica, il seme proveniente da tori esteri potrà essere impiegato fatto salvo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 dello stesso Decreto e sempre che i riproduttori in questione siano stati sottoposti, con esito positivo, a prove di progenie riconosciute dal Libro genealogico italiano.


Ai fini della valutazione dei riproduttori di cui sopra, lo Ufficio Centrale, oltre a prendere in esame la documentazione disponibile, potrà, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del Libro genealogico nazionale, vagliare la opportunità che i riproduttori medesimi vengano visitati direttamente nei Paesi di origine, per acquisire anche presso i Libri genealogici dei Paesi stessi ulteriori elementi di giudizio in rapporto all'interesse della selezione italiana.

I tori esteri, per i quali viene autorizzato l'impiego di materiale seminale, saranno registrati in apposito schedario istituito e tenuto dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico nazionale.

Art. 13

La valutazione morfologica dei tori da iscrivere al libro è effettuata da un funzionario dell'Ispettorato provinciale della Agricoltura, designato dal Capo dell'Ispettorato medesimo, unitamente ad un ispettore o altro esperto delegati dall'Associazione Nazionale come previsto dall'art. 7.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zzo Bovini, 3 - CREMONA
IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Goni)



La valutazione morfologica delle vacche: effettuata da un ispettore o altro esperto delegato dall'Associazione Nazionale.

In rapporto al numero annuale delle iscrizioni - che devono comunque avere luogo con la massima tempestività - il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura può designare un funzionario che provveda, unitamente al delegato dell'Associazione Nazionale, alla valutazione morfologica delle femmine.

Art. 14

Le visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro genealogico si indicano di norma una volta all'anno, in raduni appositi o presso i singoli allevamenti. Possono essere effettuate anche visite di iscrizione straordinarie.

I calendari delle visite sono concordati fra l'Associazione Nazionale ed Associazioni provinciali allevatori, previe intese con gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allevatori interessati. In occasione delle visite di iscrizione è consentito procedere, su richiesta degli allevatori, alla punteggiatura dei tori e delle vacche già iscritti.

Art. 15

Negli allevamenti aderenti al Libro genealogico possono funzionare solo tori in possesso dei requisiti prescritti.

Tali tori dovranno subire almeno un'altra valutazione morfologica, oltre quella relativa all'iscrizione.

Saranno radiati dal Libro genealogico i tori nei quali siano comparsi tare o gravi vizi. Verranno pure radiati i tori che trasmettono alla discendenza scarse capacità produttive ed altri caratteri negativi ai fini della selezione.

CAPITOLO III

IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTI AL LIBRO GENEALOGICO

Art. 16

L'identificazione dei vitelli di cui all'art. 10 del presente Regolamento viene effettuata mediante contrassegno metallico.

Tale contrassegno metallico, del quale l'Associazione Nazionale detiene il brevetto per marchio collettivo, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio di impresa n. 178897 depositato il 25.1.62 alle ore 9,30, porta impresso su un verso il numero di matricola e la sigla della provincia, sull'altro verso sono incise la sigla LGN e quella dell'Associazione Nazionale allevatori bovini.

Art. 17

Ad ogni provincia è assegnata una serie numerica di contrassegni metallici brevettati dall'1 al 49.999; le serie successive andranno pure dal n. 1 al 49.999, ma ognuna di esse sarà seguita da una lettera maiuscola (A, B, C, ecc.) secondo l'alfabeto italiano.

Il contrassegno metallico è applicato al padiglione dell'orecchio sinistro dell'animale.

L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di nascita che dovrà essere inviata all'Ufficio provinciale del Libro genealogico. La dichiarazione è completata con il disegno della pezzatura del mantello (fianco destro, fianco sinistro e fronte).

Nel caso che un animale perda il contrassegno metallico, questo, dopo gli opportuni accertamenti, viene sostituito da un altro contrassegno riproducente il numero originario di matricola.

I soggetti provenienti dall'estero vanno rimarcati con marca del Libro genealogico nazionale.

I soggetti provenienti da altre provincie italiane devono conservare la marca di origine.

Art. 18

Agli effetti dell'identificazione, da parte del Libro genealogico delle vacche provenienti dagli allevamenti comuni, è valida, e tale rimarrà per tutta la vita dell'animale, la sola identificazione effettuata mediante il contrassegno metallico brevettato e depositato dall'Associazione italiana allevatori.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA
IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gori)



CAPITOLO IV

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 19

Per il funzionamento del Libro genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

- 1 - dichiarazione di nascita, da compilare a cura del proprietario e da inviarsi all'Ufficio provinciale;
- 2 - registro genealogico del giovane bestiame, tenuto dall'Ufficio provinciale e in copia dall'Ufficio Centrale;
- 3 - registro genealogico dei tori, tenuto dall'Ufficio provinciale e in copia dall'Ufficio Centrale;
- 4 - registro genealogico delle vacche, tenuto dall'Ufficio provinciale e in copia dall'Ufficio Centrale;
- 5 - riepilogo mensile degli interventi fecondativi, da compilare a cura del proprietario e da inviare all'Ufficio provinciale;
- 6 - avviso di vendita o morte, da compilare a cura del proprietario e da inviare all'Ufficio provinciale;
- 7 - scheda dei punti, redatta dai tecnici e dagli esperti. Essa costituisce anche certificato di iscrizione al Libro;
- 8 - certificato genealogico, rilasciato dagli Uffici provinciali;
- 9 - attestati di appartenenza al Libro genealogico delle vacche di sconosciuta genealogia, rilasciati dagli Uffici provinciali.

Eventuali altri moduli, registri, schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall'Ufficio Centrale.

Art. 20

Il certificato genealogico è rilasciato dagli Uffici provinciali per i bovini già definitivamente iscritti nel registro genealogico del giovane bestiame, a richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto.

Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dallo interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, per altro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

I certificati genealogici dei bovini esportati in Paesi Esteri sono vistati dall'Ufficio Centrale del Libro genealogico.

Per i figli di primipare in attesa di iscrizione e per le vacche di ignota genealogia che si trovano nelle stesse condizioni potrà essere rilasciata, eventualmente, una "dichiarazione di provenienza", dall'Associazione Nazionale, su proposta o su parere dell'Associazione allevatori competente per territorio.

Art. 21

Entro il primo semestre di ogni anno l'Ufficio Centrale del Libro genealogico provvederà alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali:

- 1 - Catalogo dei tori funzionanti negli allevamenti del Libro genealogico nel quale saranno elencati i tori ammessi nell'anno precedente.
- 2 - Catalogo delle vacche del Libro genealogico avanzato nel quale saranno elencate le vacche ammesse nell'anno precedente.
- 3 - Catalogo del registro genealogico del giovane bestiame nel quale saranno elencati i soggetti iscritti l'anno precedente nel registro del giovane bestiame.

CAPITOLO V

QUALIFICHE SPECIALI - MOSTRE E CONCORSI

Art. 22

Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme da emanarsi dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.


Art. 23

Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro genealogico dovranno essere organizzati in base a norme da emanarsi dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA

IL PRESIDENTE

(Dott. Ferruccio Gasi)



CAPITOLO VI

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 24

L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al libro genealogico; si impegna:

- 1 - ad osservare il presente Regolamento nonché le disposizioni impartite per il funzionamento del Libro;
- 2 - a concorrere al finanziamento delle attività del Libro genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione provinciale allevatori;
- 3 - a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento al controllo della produzione per tutta la durata della loro carriera, secondo le norme stabilite per le razze bovine da latte;
- 4 - ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre o ad altre manifestazioni del Libro genealogico;
- 5 - a fornire agli organi competenti del Libro genealogico chiarimenti e notizie sul suo allevamento;

Art. 25

Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:

- a) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- b) ammonimento;
- c) sospensione a tempo indeterminato del proprio allevamento dal Libro;
- d) radiazione del proprio allevamento dal Libro;
- e) denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono di competenza della Associazione provinciale allevatori. I provvedimenti di cui ai punti c), d), e) sono deliberati dall'Associazione Nazionale, su proposta e su parere dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio.


Art. 26

Al finanziamento del Libro genealogico si provvede in sede centrale con:

- a) quote contributive versate dalle Associazioni provinciali allevatori;

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Arcori, 3 - CREMONA

IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gosi)



- b) proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni provinciali allevatori dei marchi depositati a cura della Associazione Nazionale;
- c) proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni provinciali allevatori dei moduli per certificati genealogici e per altri documenti ufficiali;
- d) eventuali proventi derivanti dall'utilizzazione del fondo di cui all'art. 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 126;
- e) contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero della Agricoltura e delle Foreste;
- f) altri eventuali proventi.

In sede provinciale con:

- a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni provinciali per ammissione degli allevamenti al Libro genealogico, per iscrizione dei singoli soggetti, per marcatura di bovini, per rilascio di certificati genealogici e di altri documenti;
- b) eventuali proventi derivanti dall'utilizzazione del fondo di cui all'art. 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 126;
- c) contributi statali in applicazione di legge in materia zootecnica secondo le determinazioni dei competenti organi periferici del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
- d) altri eventuali proventi.

CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Registri, certificati e moduli, nonchè gli atti in genere del Libro genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale di razza, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 28

Le norme tecniche, di cui all'allegato A, che stabiliscono i requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri della razza e disciplinano l'iscrizione dei soggetti al Libro genealogico ed il funzionamento dei riproduttori negli allevamenti del Libro stesso ed in fecondazione artificiale, fanno parte integrante del presente Regolamento.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISOLA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA

IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gosì)



Art. 29

Le modifiche al presente Regolamento, d'iniziativa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste o proposte dall'Associazione Nazionale di razza su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 30

Per i bovini iscritti al Libro genealogico, il Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina approvato con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 24.5.1967 sarà applicato dalla Associazione Italiana allevatori, in accordo con l'Ufficio centrale del Libro stesso.

L'Associazione Nazionale di razza potrà affidare agli Uffici provinciali dei controlli l'incarico di provvedere, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, all'applicazione delle marche del Libro genealogico, alla compilazione delle cartoline per i soggetti nati negli allevamenti del Libro genealogico e ad altri eventuali compiti strettamente connessi con il funzionamento del Libro stesso.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 31

Nel Libro genealogico entreranno a far parte tutti gli allevamenti ed i riproduttori, maschi e femmine, iscritti al Libro genealogico già esistente, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FREGGIA ITALIANA
26100 - CIELMONA - P.zzo Mercanti, 3
IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gosi)



ALLEGATO A

al Regolamento per il Libro genealogico della razza Frisona Italiana.

N O R M E T E C N I C H E

FINALITA' DELLA SELEZIONE

La selezione dei bovini della razza Frisona Italiana ha lo scopo di produrre soggetti precoci per sviluppo e produttività, di buona mole, di costituzione robusta, di conformazione corretta, fecondi, longevi, di buona nevrilità, di forte potere digestivo, con attitudini ad elevata produzione di latte ad alto titolo di grasso e di proteine, senza escludere una certa attitudine alla produzione di carne.

Al fine di indirizzare l'azione di miglioramento vengono fissati i caratteri morfologici della razza e i requisiti minimi per la iscrizione .

CARATTERI MORFOLOGICI

Mantello pezzato nero.

Testa distinta: nel toro mascolina, corta, di media grossezza; nella vacca gentile, allungata, con fronte larga, leggermente concava.

Faccia diritta.

Occhi grandi e brillanti.

Narici larghe.

Guance larghe e robuste.

Bocca ampia.

Orecchie sottili.

Corna fini, dirette in avanti, ed a punte convergenti (è ammessa la decornazione).

Collo ben unito alle spalle ed al petto; nella vacca mediamente lungo, alquanto leggero; nel toro più corto e con poca coppa.

Giogaia appena pronunciata nella vacca, discretamente sviluppata nel toro.

Garrese ben serrato, leggermente pronunciato e piuttosto affilato nella vacca; largo e muscoloso nel toro.

Torace profondo piuttosto lungo, risultante da petto largo e da costole lunghe, ben spaziate ed inclinate all'indietro senza vuoto retroscapolare.

Spalle ben attaccate, leggere, giustamente inclinate ed in armonia con le regioni circostanti.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA

IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gosi)

Arti anteriori visti di fronte ben distanziati fra loro e presochè diritti, con appiombi regolari, robusti, con ossa larghe, compatte, con tendini ben delineati, con articolazioni larghe.

Avambraccio muscoloso.

Ginocchio asciutto con passaggio allo stinco senza strozzatura.

Dorso forte e diritto, linea superiore orizzontale.

Lombi larghi, robusti ed allineati con il dorso.

Ventre capace, arrotondato, ben modellato.

Fianchi pieni, larghi con cavo limitato, profondi.

Groppa lunga e ampia, a livello dei lombi con punta delle anche a livello del dorso, spina sacrale non rilevata; non spiovente sia di fianco che all'indietro.

Coscia muscolosa, ma senza convessità, ben discesa, spaccata alta nella vacca con natiche quasi piatte.

Coda ben attaccata a ischi spaziosi, non rilevata, piuttosto sottile, lunga, con fiocco abbondante.

Arti posteriori ben distanziati tra loro, robusti con ossa larghe, compatte, con tendini ben delineati, con appiombi regolari.

Garretti chiaramente modellati e di giusta angolatura.

Pastorali corti, giustamente inclinati.

Unghioni ben conformati, serrati e compatti.

Andatura corretta, sciolta ed elastica.

Apparato mammario

Mammella ben distesa in avanti verso l'addome, attaccata alta posteriormente, larga, ben sostenuta, forte negli attacchi, non spaccata; sporgente all'indietro; tessitura morbida, spugnosa, elastica, quasi floscia dopo la mungitura.

Quarti regolari, armonicamente sviluppati e simmetrici.

Capezzoli di media grandezza, uniformi, ben disposti, giustamente distanziati, perpendicolari, pervii, non oltrepassanti la linea dei garretti nella vacca giovane.

Vene addominali lunghe, tortuose, grosse, prominenti e ramificate con fontane ampie.

Vene mammarie numerose, tortuose, rilevate e ben visibili.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zzo Marconi, 3 - CREMONA

IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gosi)



La valutazione morfologica viene espressa per maschi e femmine con qualifiche e punti come segue:

Sufficiente	75 - 79 punti
Buono	80 - 84 punti
Molto Buono	85 - 89 punti
Ottimo	90 - 100 punti

Per i tori sotto i 24 mesi di età deve essere attribuita la sola qualifica.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

REGISTRO GENEALOGICO DEL GIOVANE BESTIAME

Nel registro genealogico del giovane bestiame vengono iscritti alla nascita tutti i vitelli femmine e maschi di seguito precisati:

femmine a) nate negli allevamenti del libro genealogico o dei controlli funzionali:

da madre iscritta al registro genealogico vacche ordinario o avanzato e

da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle sezioni B o C del registro genealogico tori oppure da seme importato secondo le norme previste per l'importazione e l'impiego in Italia di materiale seminale proveniente da riproduttori esteri (art. 12 del Regolamento).

b) nate negli allevamenti del libro genealogico o dei controlli funzionali:

da madre importata gravida proveniente dai libri genealogici esteri riconosciuti, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro genealogico vacche ordinario o avanzato e

da padre in possesso dei requisiti previsti per i tori della sezione B o C.

c) provenienti dai libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti, e scortate dal certificato genealogico, nate da madre in possesso dei requisiti funzionali previsti per l'iscrizione al registro genealogico vacche avanzato e da padre in possesso dei requisiti previsti per i tori della sezione B o C.

maschi nati negli allevamenti del libro genealogico:

a) da madre iscritta nel registro genealogico vacche ordinario o avanzato in possesso dei seguenti requisiti:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 CREMONA
IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gosi)



Requisiti genealogici

almeno una generazione di ascendenti iscritti al libro genealogico;

Requisiti morfologici

aver riportato almeno 77 punti da primipara o 79 punti da pluripara;

Requisiti funzionali

avere conseguito le seguenti produzioni minime in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni

vacche di 1° parto (età al parto fino a 36 mesi)	Kg. 3600
vacche di 2° parto	" 4300
vacche di 3° parto ed oltre	" 4600
con contenuto in grasso 3,40%	

da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle sezioni B o C del registro genealogico tori oppure da seme importato secondo le norme previste per l'importazione e l'impiego in Italia di materiale seminale proveniente da riproduttori esteri (art. 12 del Regolamento);

- b) da madre importata gravida, proveniente dai libri genealogici esteri riconosciuti, iscritta al registro genealogico vacche ordinario o avanzato ed in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) e da padre con i requisiti richiesti per l'iscrizione nelle sezioni B o C del registro genealogico tori.

Le femmine nate da giovenche o da vacche in attesa di iscrizione ed i maschi nati da vacche che non abbiano ancora raggiunto i requisiti prescritti devono essere registrati provvisoriamente salvo cancellazione nel caso in cui la madre non ottenga l'iscrizione o non raggiunga i minimi entro 305 giorni dal parto.

REGISTRO GENEALOGICO TORI

Nel registro genealogico tori, che consta di tre sezioni denominate A, B e C, vengono iscritti i maschi che abbiano raggiunto l'età minima di 8 mesi, provenienti dal registro del giovane bestiame e dal registro allievi del già esistente libro genealogico o provenienti dai libri genealogici esteri riconosciuti.

Sezione A

Nella sezione A vengono iscritti tutti i maschi provenienti dal registro del giovane bestiame che abbiano riportato nella valutazione morfologica la qualifica di almeno "Sufficiente".

Sezione B - tori funzionanti negli allevamenti del Libro genealogico.

Nella sezione B vengono iscritti i maschi provenienti dal registro genealogico del giovane bestiame e dal registro allievi del già esistente libro genealogico, figli di vacche con i requisiti produttivi per essere iscritte nel registro genealogico vacche avanzato, i quali abbiano riportato alla valutazione morfologica le seguenti qualifiche e punteggi minimi:

- tori fino a 24 mesi di età: qualifica di almeno "Buono";
- tori oltre 24 mesi di età: almeno 83 punti.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento verranno iscritti nella sezione B solo i maschi figli di vacche iscritte al registro genealogico vacche avanzato i quali abbiano riportato alla valutazione morfologica le seguenti qualifiche minime:

- tori fino a 24 mesi di età: almeno la qualifica di "Buono";
- tori oltre 24 mesi di età: almeno la qualifica di "Molto Buono".

Sezione C - tori funzionanti in fecondazione artificiale.

Nella sezione C vengono iscritti i tori in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti funzionali e genetici

Essere figli di vacche iscritte al registro genealogico vacche avanzato che abbiano conseguito le seguenti produzioni minime di latte e grasso in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni

vacche di 1° parto	Kg. 5000
(età al parto fino a 36 mesi)	
vacche di 2° parto	" 5500
vacche di 3° parto ed oltre	" 6000
con contenuto in grasso 3,50%	

Ambedue le nonne devono inoltre avere conseguito la produzione di latte e grasso richiesta per l'iscrizione nel registro genealogico vacche avanzato.

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento sarà richiesto per le madri dei tori da iscrivere alla sezione C un tenore in grasso del 3,60%.

2) Requisiti morfologici

Avere riportato alla valutazione morfologica le seguenti qualifiche minime:

- tori fino a 24 mesi di età: almeno la qualifica di "Buono";

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI COVINI
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA
IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gosi)

- tori oltre 24 mesi di età: almeno la qualifica di "Molto Buono".

Per tutti i tori da iscrivere nella sezione C e per quelli di cui viene importato il seme è inoltre prescritta la tipizzazione del sangue, eseguita da un Istituto qualificato, il cui risultato deve essere depositato presso l'Ufficio Centrale del Libro genealogico.

I tori provenienti dai libri genealogici esteri riconosciuti potranno essere iscritti solo nelle sezioni B e C, a condizione che presentino i medesimi requisiti genealogici, funzionali e morfologici prescritti per i tori nati in Italia.

Tutti i tori funzionanti negli allevamenti del libro genealogico devono essere iscritti alla sezione B.

Tutti i tori da adibire alla fecondazione artificiale devono essere iscritti alla sezione C.

REGISTRO GENEALOGICO VACCHE

ORDINARIO

Nel registro genealogico vacche ordinario vengono iscritte le bovine che abbiano partorito almeno una volta:

- a) provenienti dal registro genealogico del giovane bestiame e dal registro allievi del già esistente libro genealogico;
- b) di ascendenza sconosciuta;
- c) provenienti dai libri genealogici esteri riconosciuti;

che siano in possesso dei requisiti morfologici e funzionali di seguito precisati:

1) Requisiti morfologici

Tutte le bovine per essere iscritte nel registro ordinario genealogico vacche devono avere riportato alla valutazione morfologica la qualifica di almeno "Sufficiente".

2) Requisiti funzionali

Non sono richiesti requisiti funzionali per le bovine provenienti dal registro genealogico del giovane bestiame e dal registro allievi del già esistente libro genealogico. Per le bovine di ascendenza sconosciuta sono richieste le seguenti produzioni minime di latte e grasso conseguite in una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni:

vacche di 1° parto	Kg. 3400
vacche di 2° parto	" 3850
vacche di 3° parto	" 4200
con contenuto in grasso 3,20%	

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINE
DELLA RAZZA FRISONA ITALIANA
P.zza Marconi, 3 - CREMONA

IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Goni)



Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento per l'iscrizione al registro genealogico vacche ordinario delle bovine di ascendenza sconosciuta saranno richieste le seguenti produzioni minime di latte e grasso conseguite in una lattazione controllata di non oltre 305 giorni:

vacche di 1° parto	Kg. 3600
vacche di 2° parto	" 4300
vacche di 3° parto	" 4600
con contenuto in grasso 3,40%	

Per le bovine provenienti dai libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti sono richieste le seguenti produzioni minime di latte e grasso conseguite in una lattazione controllata di non oltre 305 giorni:

vacche di 1° parto	Kg. 3100
vacche di 2° parto	" 3500
vacche di 3° parto ed oltre	" 3800
con contenuto in grasso 3,20%	

Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento per l'iscrizione al registro genealogico vacche delle bovine provenienti dai libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti, che non siano state precedentemente iscritte nel registro genealogico del giovane bestiame, saranno richiesti i requisiti funzionali previsti per l'iscrizione al registro genealogico vacche avanzato.

AVANZATO

Nel registro genealogico vacche avanzato vengono iscritte le bovine già iscritte nel registro genealogico vacche ordinario ed in possesso dei seguenti requisiti genealogici, morfologici e funzionali:

- 1) Requisiti genealogici
Due generazioni di ascendenti iscritti al libro genealogico o ad un libro estero riconosciuto;
- 2) Requisiti morfologici
Avere riportato alla valutazione morfologica la qualifica di almeno "Buono" (80 punti);
- 3) Requisiti funzionali
Avere conseguito in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni le seguenti produzioni minime di latte e grasso:

vacche di 1° parto (età al parto fino a 36 mesi)	Kg. 4400
vacche di 2° parto	" 4900
vacche di 3° parto ed oltre	" 5300
con contenuto in grasso 3,50%	



IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Handwritten signature



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DI BOVINI
DELLA RAZZA FRIESIA ITALIANA
P.zza I'arcani, 3 - CREMONA
IL PRESIDENTE
(Dott. Ferruccio Gasi)